



Circolare informativa per la clientela
n. 15/2011 del 5 maggio 2011

**MODELLI UNICO 2011
SOCIETÀ di CAPITALI,
SOCIETÀ di PERSONE
ed ENTI NON COMMERCIALI
NOVITÀ**

In questa Circolare

- 1. Modello Unico 2011 Società di capitali**
- 2. Modello Unico 2011 Società di persone**
- 3. Modello Unico 2011 Enti non commerciali ed equiparati**

1. MODELLO UNICO 2011 SOCIETÀ di CAPITALI

Sono obbligati alla compilazione e presentazione del Modello Unico 2011 SC i seguenti soggetti che nel corso del 2010 abbiano conseguito redditi nel territorio dello Stato conseguenti all'esercizio di attività commerciali:

- **S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., cooperative** comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, società europee residenti di cui al Regolamento CE 2157/01 e società cooperative europee di cui al Regolamento CE 1435/03;
- **enti commerciali diversi** dalle **società** (di natura privata o pubblica, compresi altresì i **trust**) che siano residenti nel territorio dello Stato;
- **ogni tipo di società**, compresi i **trust, non residente** che abbiano esercitato attività commerciale nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Inoltre, il presente modello deve essere compilato dai seguenti soggetti tenuti a dichiarare l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi:

- **società di gestione del risparmio (SGR), assicurazioni, banche e SIM** che intervengano quali istitutori di fondi pensione aperti ed interni;
- società ed enti al cui interno sono costituiti **fondi accantonati per fini previdenziali**;
- **imprese di assicurazione** per contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter, D.Lgs. 124/1993 (forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita) e all'art. 13, co. 2-bis, D.Lgs. 47/2000 (rendite vitalizie aventi funzione previdenziale).

Si ricorda, inoltre, che i soggetti obbligati alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che della dichiarazione ai fini Iva devono presentare la **dichiarazione in forma unificata**; diversamente, non potranno fare parte della dichiarazione unificata il Modello 770/2011 Semplificato e Ordinario e il Modello Irap 2011.

Con riferimento al Modello Unico 2011 SC, i provvedimenti emanati nel corso del 2009 e 2010 che interessano la presente dichiarazione possono essere così elencati:

- D.L. 1.7.2009 n. 78, conv. con modif. dalla L. 3.8.2009, n. 102 con particolare riferimento all'agevolazione cd. **Tremonti-ter**, alla disciplina prevista per le **CFC** e alla **tassazione separata delle plusvalenze** a bilancio generate dalla valutazione a fine esercizio di **metalli preziosi** detenuti nell'ambito di impresa;
- L. 23.7.2009 n. 99 recante «*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*». In tal caso l'incremento di **aliquota dell'addizionale Ires** nella misura del **6,5%** riguarda i soggetti che hanno conseguito **oltre euro 25 milioni di ricavi** e operano nei settori della **ricerca e coltivazione di idrocarburi** liquidi e gassosi; raffinazione di petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; produzione e commercializzazione di energia elettrica. Si dovrà in tal caso, compilare il rigo RQ43, Sezione XI-A del Quadro RQ ai fini della corretta esposizione in dichiarazione;
- D.L. 30.12.2009 n. 194, conv. con modif. dalla L. 26.2.2010, n. 25 recante la **proroga dei provvedimenti di rilascio per finita locazione** degli immobili adibiti ad uso abitativo dal 31.1.2.2009 al 31.12.2010;
- D.L. 25.3.2010 n. 40, conv. con modif. dalla L. 22.5.2010, n. 73 relativa all'**agevolazione settoriale** per l'attività di ricerca e sviluppo precompetitivo finalizzata alla **realizzazione di campionari** per le produzioni nel settore dei **bottoni**;
- D.L. 31.5.2010 n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122 in materia sia di **transfer pricing** che di **disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare**. Sempre nello stesso decreto viene precisata la normativa applicabile alle **reti** tra imprese ed imprenditori;
- L. 13.12.2010 n. 220 recante disposizioni di **proroga dell'agevolazione fiscale per il risparmio energetico**.

Agevolazione Tremonti-ter

Il D.L. 1.7.2009 n. 78 ha previsto una particolare forma agevolativa in termini di effettiva **detassazione** per le imprese che investono in **nuove apparecchiature** ed in nuovi macchinari compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.

Poiché il periodo interessato da tale agevolazione aveva decorrenza con l'**1.7.2009** e termine al **30.6.2010**, tutti i soggetti con periodo di imposta coincidente con anno solare, si sono già confrontati con la compilazione del modello dichiarativo relativo allo scorso anno per la compilazione di quanto effettivamente investito nel secondo semestre 2009.

Si ricorda in ogni caso che l'agevolazione è fruibile **solo** in sede di **versamento** del **saldo** delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

Vi sono altresì **ipotesi di revoca** dell'incentivo, e precisamente:

- qualora l'imprenditore **ceda a terzi o destini** i beni oggetto dell'investimento a **finalità estranee** all'esercizio dell'impresa **prima del secondo periodo di imposta successivo** all'acquisto;
- qualora l'imprenditore **ceda** i beni oggetto dell'investimento a **stabili organizzazioni** di soggetti non aderenti allo Spazio economico europeo e ciò avvenga **entro il quarto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione fiscale relativa al periodo di imposta in cui è effettuato l'investimento agevolato.

In relazione al beneficio in commento, la compilazione del Modello Unico 2011 SC deve avvenire mediante valorizzazione del **rigo RF54** «Altre variazioni in diminuzione» utilizzando il **codice 23**.

Disciplina prevista per le «Controlled foreign companies» (CFC)

Sempre il D.L. 1.7.2009 n. 78 ha apportato alcune **modifiche** alla disciplina previste per le **CFC**: l'art. 13 ha, infatti, adeguato l'art. 167, D.P.R. 917/1986 a normative più stringenti e finalizzate al contrasto di arbitraggi fiscali internazionali.

In particolare viene previsto alla lett. a) dell'art. 13 che la **disciplina antielusiva** in materia di CFC possa essere **disapplicata** qualora sia dimostrabile un **effettivo radicamento economico** del soggetto estero nel territorio di insediamento.

Il radicamento economico viene dimostrato con riferimento allo svolgimento di **un'attività industriale o commerciale** quale attività principale resa nel territorio di appartenenza.

Viene altresì precisato che per le **attività bancarie, finanziarie ed assicurative** la condizione sopra delineata si ritiene soddisfatta qualora la maggior parte di **fonti, impieghi o ricavi** traggano origine nello **Stato** o territorio di insediamento.

La lett. b) dell'art. 13 **esclude** la **disapplicazione** della disciplina CFC se i **proventi** della società o ente estero controllato derivino per **oltre il 50%**:

- dalla gestione, detenzione o investimento in **titoli, partecipazioni, crediti** o altre attività finanziarie;
- dalla cessione o concessione in uso di **diritti immateriali** relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
- dalla prestazione di servizi (ivi compresi quelli finanziari) nei confronti di soggetti che **direttamente o indirettamente controllano** la società o l'ente non residente, ne sono **controllati** o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente.

Infine la lett. c) dell'art. 13 estende l'applicazione della **disciplina** prevista in materia di CFC **anche** nei confronti di soggetti che, pur non essendo localizzati in **Stati a fiscalità privilegiata** – Paesi rientranti nella cd. black list – rispettino **contemporaneamente** le seguenti condizioni:

- sono incisi da un livello di **tassazione inferiore** di **oltre la metà** rispetto a quello cui sarebbero sottoposti qualora residenti in Italia;
- hanno conseguito **proventi** per **oltre il 50%** dalle attività di cui alla precedente lett. b).

Plusvalenze da metalli preziosi

L'art. 14, D.L. 1.7.2009, n. 78 ha previsto altresì che le **plusvalenze** conseguenti dalla **valorizzazione** sulla base del **cambio di fine esercizio** delle disponibilità in **metalli preziosi** detenute nell'ambito di impresa (per uso non industriale) siano sottoposte ad **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell'Irap nella misura del **6% fino a euro 300 milioni**.

Viene altresì previsto che, in caso di **cessione** in tutto o in parte della disponibilità di metalli preziosi nei **tre periodi di imposta successivi**, si provveda a **riliquidare l'imposta sostitutiva** facendo concorrere la plusvalenza realizzata all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'Irap, potendo tuttavia scomputare l'imposta sostitutiva versata da quanto dovuto in termini di imposte sui redditi.

In tal caso dovrà compilarci la Sezione XV del Quadro RQ al **rigo RQ50** «Plusvalenza sulle disponibilità cedute».

«Transfer pricing»

Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 29.9.2010 è stata resa nota la **documentazione** che i contribuente potranno predisporre e conservare al fine di consentire il **riscontro di conformità al valore normale** dei **prezzi di trasferimento** praticati.

Se per le annualità fino al 31.12.2009, la conservazione delle documentazione doveva essere appositamente comunicata all'Amministrazione finanziaria mediante apposita istanza, per il periodo di imposta che decorre dall'1.1.2010 tale facoltà viene concessa compilando il **rigo RS109** «Prezzi di trasferimento» del Quadro RS.

Barrando la casella «Possesso documentazione» posta all'interno del suddetto rigo sarà possibile accedere al **regime di esonero** dalle **sanzioni** previste dall'art. 1, co. 2, D.Lgs. 18.12.1997 n. 471. Trattasi, in particolare, del regime di esonero che dispone la disapplicazione delle sanzioni connesse alle **rettifiche** operate ai sensi del citato co. 7 dell'art. 110, D.P.R. 917/1986.

Fondi comuni di investimento immobiliare

La normativa consente alle SGR, che intendono adottare le delibere di adeguamento del fondo ai requisiti previsti dall'art. 1, co. 1, lett. j), D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, di effettuare il **versamento dell'imposta sostitutiva** del fondo stabilita nella misura del **5%** del **valore netto** del fondo risultante dal prospetto al 31.12.2009 in sede di adozione della **delibera di adeguamento**.

Qualora la SGR non provveda ad adottare le suddetta delibere, il **fondo** viene posto in **liquidazione** (procedura da concludersi entro 5 anni) e l'**imposta sostitutiva** è dovuta con un'aliquota del **7%**.

Si rimanda ad un apposito provvedimento per la definizione delle relative modalità attuative.

Ai fini dichiarativi, trovandosi in questa situazione, si dovrà compilare la Sezione XVII, **rigo RQ53** del Quadro RQ.

Risparmio energetico

In relazione all'agevolazione del 55% per la **riqualificazione energetica** di **edifici esistenti** fruibile anche dai soggetti tenuti alla compilazione del Modello Unico 2011 SC, si rimanda ai **rigi da RS80 a RS84** che dovranno essere compilati facendo riferimento alla **tipologia di intervento** effettuato secondo la nota differenziazione di cui all'art. 1, co. 344-349, L. 296/2006 (si rimanda altresì alla Circolare de «*La Settimana fiscale*» n° 15/2011 in tema di novità del Modello Unico 2011 PF).

Si segnala a riguardo che la **proroga al 31.12.2011** ha interessato **tutti gli interventi di riqualificazione** già precedentemente accordati – riqualificazione energetica di edifici esistenti; interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua; interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale – con spostamento da 5 a **10 rate** del periodo di fruibilità del beneficio.

Contratto di rete

In relazione ai cd. **contratti di rete** viene previsto, **fino al 31.12.2012**, che una **quota** degli **utili** di esercizio delle imprese che partecipano a tali accordi contrattuali concorrano alla **formazione del reddito** nell'esercizio in cui la **riserva è utilizzata** per **scopi diversi** dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui **viene meno l'adesione** al contratto di rete.

Tale agevolazione è fruibile con riferimento al **versamento del saldo** delle imposte per cui, come nel caso della Tremonti-ter, gli acconti dovranno essere calcolati rideterminando l'onere tributario come in assenza del beneficio.

2. MODELLO UNICO 2011 SOCIETÀ di PERSONE

Sono obbligati alla compilazione e presentazione del Modello Unico 2011 SP:

- **società semplici;**
- **società in nome collettivo** e in **accomandita semplice;**
- società di **armamento;**
- **società di fatto** o irregolari;
- **associazioni** senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio di **arti** o **professioni;**
- **aziende coniugali** se l'attività è esercitata in società tra coniugi;
- **gruppi europei di interesse economico** (GEIE).

Anche per quanto riguarda la compilazione del Modello Unico 2011 SP le novità riguardano:

- la disciplina agevolativa di cui alla cd. **Tremonti-ter;**
- le **CFC;**

- l'**imposta sostitutiva** sulla **plusvalenze** conseguenti dalla valorizzazione a fine esercizio di **metalli preziosi**;
- la **proroga** dell'esecuzione dei **provvedimenti di rilascio** per **finita locazione**;
- le **agevolazioni** accordate alle imprese che operano nei settori 13, 14, 15 o con codice 32.99.20 della classificazione ATECO in relazione alla fabbricazione di **bottoni**;
- la normativa in materia di **transfer pricing** con la facoltà di segnalazione del possesso della documentazione utile alla disapplicazione delle sanzioni.

Per una disamina delle novità indicate si rimanda a quanto precedentemente scritto in relazione al Modello Unico 2011 SC.

3. MODELLO UNICO 2011 ENTI NON COMMERCIALI ed EQUIPARATI

Sono obbligati alla compilazione e presentazione del Modello Unico 2011 ENC i seguenti soggetti, sottoposti all'Ires e diversi da quelli precedentemente indicati:

- **enti non commerciali residenti o non residenti** nel territorio dello Stato;
- **Onlus** di cui all'art. 10, D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 ad eccezione delle cooperative sociali;
- **società semplici** e società ad esse equiparate di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986, **non residenti** nel territorio dello Stato;
- **società non residenti**, compresi i **trust**, che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione;
- **curatori di eredità giacenti** con chiamato all'eredità soggetto Ires e durata della giacenza che eccede il periodo di imposta nel quale la successione si è aperta.

Anche nel caso del Modello Unico ENC, per la verifica delle novità si rimanda a quanto precedentemente elencato in relazione al Modello Unico 2011 SC.